

DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2015
627/2015/R/COM

**DEFINIZIONE DEL MECCANISMO DI RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DELLA MOROSITÀ
RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 MAGGIO 2012
E GIORNI SUCCESSIVI**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 17 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l’adozione comunitaria in materia di acque”;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477 del 26 luglio 2000, recante “Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche”;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo COM(2012) 673 del 14 novembre 2012, recante “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2012, recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il

territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, recante estensione dello stato di emergenza per gli eventi sismici del 20 maggio 2012 alle province di Reggio Emilia e Rovigo;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 (di seguito: decreto legge 74/12);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012 come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 recante "Individuazione delle Funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/idr;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2012, 235/2012/R/com (di seguito: deliberazione 235/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 250/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 314/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 485/2012/R/idr;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 572/2012/I/com;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012 581/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2013, 105/2013/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2013, 118/2013/R/idr;
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 529/2013/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/idr;

- il “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, periodo di regolazione 2012-2015” (di seguito: TIT);
- il Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione. Periodo di regolazione 2012-2015 (di seguito: TIC);
- la parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 recante Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito RTDG 2014-2019);
- il Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);
- il Testo integrato morosità gas (di seguito: TIMG);
- il Testo integrato morosità elettrica (di seguito: TIMOE);
- il documento per la consultazione 18 dicembre 2014, 645/2014/R/com “Orientamenti per la definizione del meccanismo a copertura del rischio di morosità relativo alla fornitura di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e giorni seguenti” (di seguito: documento per la consultazione 645/2014/R/com);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/idr, “Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento”;
- il documento per la consultazione 27 novembre 2015, 577/2015/R/idr, “Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Orientamenti finali”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 8, comma 2, del decreto legge 74/12, emanato in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno del 20 maggio 2012 e successivi (di seguito: eventi sismici del 20 maggio 2012), prevede che:
 - con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto;
 - entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del medesimo decreto, l’autorità di regolazione, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore

- delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
- con le deliberazioni 235/2012/R/com, 314/2012/R/com e 6/2013/R/com l'Autorità ha dato attuazione alle sopra richiamate disposizioni del decreto legge 74/12. Nel dettaglio, l'Autorità ha tra l'altro:
 - disposto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, *“per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati dai provvedimenti delle autorità competenti”*, prevedendo l'entrata in vigore della sospensione alla *“data di entrata in vigore dei provvedimenti delle autorità competenti per l'identificazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e successivi e dei provvedimenti straordinari che verranno adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate dai medesimi eventi sismici”*;
 - adottato misure finanziarie a sostegno degli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica e gas coinvolti (di seguito: esercenti la vendita), stabilendo che, a fronte di una comprovata criticità finanziaria, gli esercenti stessi potessero richiedere alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) l'anticipazione degli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi (di seguito: anticipazioni dalla Cassa);
 - previsto l'esclusione del servizio idrico dalle azioni di cui al precedente alinea, in quanto per il suddetto settore non erano ancora operativi meccanismi perequativi analoghi a quelli utilizzati negli altri settori; né era possibile individuare nell'immediato il soggetto che avrebbe gestito centralmente il meccanismo perequativo;
 - con la deliberazione 6/2013/R/com, inoltre, l'Autorità ha, tra l'altro:
 - a) introdotto obblighi di fatturazione, rateizzazione e informazione a tutela dei clienti ovvero degli utenti finali interessati, prevedendo in particolare che:
 - i) le fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento e comunque quelle emesse entro il 31 luglio 2013, ai sensi dei punti successivi, siano automaticamente rateizzate sul periodo minimo, senza che vengano addebitati interessi a carico del cliente/utente finale e riconoscendo a questi ultimi la facoltà di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o con modalità migliorative previste dall'esercente ovvero dal gestore del servizio idrico integrato (di seguito: SII);
 - ii) nel caso abbia sospeso non solo i termini di pagamento nel periodo di moratoria, ma anche la fatturazione stessa, l'esercente, ovvero il gestore del SII, è tenuto a emettere un'unica fattura entro il 31 luglio 2013, provvedendo alla rateizzazione e il piano di rateizzazione deve decorrere dalla data di emissione di tale fattura;
 - iii) nel caso di sospensione dei soli termini di pagamento di fatture emesse nel corso del periodo di moratoria, l'esercente la vendita, ovvero il gestore del

SII, deve provvedere, entro il 31 luglio 2013, all'emissione di un'unica fattura di conguaglio degli importi fatturati, che tenga conto delle agevolazioni previste, rivedendo al contempo gli importi rateizzati in considerazione delle rate già eventualmente corrisposte dal cliente/utente finale ovvero accreditando i suddetti importi ai soggetti beneficiari della rateizzazione;

- iv) l'esercente ovvero il gestore del SII è tenuto ad informare il cliente finale circa le modalità di rateizzazione, gli importi oggetto della stessa e che tali informazioni siano contenute in una comunicazione da allegare alla prima fattura utile qualora il cliente/utente finale interessato sia ancora servito dall'esercente la vendita stesso, ovvero dal gestore del SII;
- v) il periodo su cui rateizzare le fatture oggetto di sospensione decorre dalla data della suddetta comunicazione;
- b) definito il periodo minimo di rateizzazione degli importi sospesi in 24 mesi per i servizi elettrico e il gas e in 12 mesi per il SII ;
- c) stabilito che gli importi recuperati dai clienti finali, precedentemente oggetto di anticipazione da parte di Cassa, debbano essere restituiti coerentemente con la rateizzazione a mezzo di rate mensili e su un periodo massimo pari a 24 mesi (con termine ultimo il ventiquattresimo mese decorrente dalla scadenza della prima rata dei piani di rateizzazione delle somme oggetto di sospensione);
- d) individuati i soggetti beneficiari delle agevolazioni tariffarie e della rateizzazione di cui sopra, prevedendo in particolare che hanno diritto all'applicazione delle suddette disposizioni solo le utenze che posseggano determinati requisiti indicati nella medesima deliberazione.

CONSIDERATO CHE:

- in merito agli oneri connessi alla morosità delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, l'Autorità ha stabilito, con la citata deliberazione 6/2013/R/com, che gli esercenti la vendita e i gestori del SII possano ottenerne il riconoscimento qualora abbiano svolto determinate azioni per una gestione efficiente dei crediti ed esperito tutte le azioni previste dalla normativa vigente per il recupero dei crediti medesimi;
- in particolare, la deliberazione 6/2013/R/com ha stabilito che:
 - a) l'esercente la vendita, per quanto riguarda l'energia elettrica e il gas, e il gestore del SII, per quanto riguarda il settore idrico, hanno facoltà di richiedere il riconoscimento dei crediti non riscossi nel caso di mancata riscossione degli importi oggetto di sospensione dei termini di pagamento, purché dimostrino di aver provveduto a esperire le azioni previste a tutela del credito, compresa la tempestiva costituzione in mora e, nei casi possibili, la richiesta della sospensione della fornitura;
 - b) i crediti non riscossi possano essere riconosciuti solo:
 - i. in relazione ai comuni in cui era prevista per disposto normativo la sospensione dei termini di pagamento;

- ii. relativamente alle fatture sospese per il periodo di 6 mesi decorrenti dal 20 maggio 2012 e successivamente rateizzate; e pertanto:
 - per le fatture emesse dall' esercente la vendita ovvero dal gestore del SII nel periodo di riferimento i cui termini di pagamento sono stati sospesi e per i quali il cliente/utente finale si sia avvalso della rateizzazione;
 - per le fatture uniche e per le fatture di conguaglio emesse, entro il 31 luglio 2013, dall' esercente la vendita ovvero dal gestore del SII che ha sospeso la fatturazione per il periodo dal 20 maggio 2012 al 19 novembre 2012;
- c) con successivo provvedimento sarebbero stati definiti appositi meccanismi di riconoscimento degli oneri della morosità (di seguito: meccanismi riconoscimento morosità) sia per i settori dell' energia elettrica e del gas naturale che per il settore idrico, tali da incentivare gli esercenti e i gestori del SII ad adottare un comportamento efficiente di questi ultimi nelle azioni di gestione e recupero del credito; la medesima deliberazione ha inoltre stabilito:
 - i. che la partecipazione da parte degli esercenti la vendita e dei gestori del servizio idrico integrato è facoltativa;
 - ii. le modalità di quantificazione dell' ammontare da riconoscere agli esercenti la vendita e al gestore del servizio idrico integrato, stabilendo al contempo, al fine di incentivare i medesimi esercenti/gestori a perseguire le azioni di recupero dei crediti, il riconoscimento di una percentuale sul credito non riscosso nonché un meccanismo di premialità, nel caso in cui l' esercente o il gestore stesso dimostri di aver recuperato una quota di crediti superiore ad una determinata soglia;
 - iii. che le sessioni in cui viene determinato ed erogato l' ammontare di morosità da riconoscere agli esercenti la vendita siano annuali;
 - iv. le modalità di coperture degli oneri derivanti dalle compensazioni del meccanismo di riconoscimento morosità;
 - v. che la Cassa provveda alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dall' esercente la vendita, ovvero dal gestore del SII.

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 645/2014/R/com, l' Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito alla definizione dei criteri di funzionamento e dei relativi aspetti procedurali del meccanismo di riconoscimento morosità, differenziando tra gli orientamenti inerenti al meccanismo specifico per i settori dell' energia elettrica e del gas e quelli inerenti ad un meccanismo per il settore idrico, in ragione delle diverse specificità del settore medesimo;

- con riferimento al settore idrico l’Autorità ha ritenuto, infatti, che *“il gestore del servizio idrico integrato operando in regime di monopolio locale e essendo soggetto alla regolazione tariffaria dell’Autorità (...), non presenti i profili di criticità tipici dell’esercente la vendita che in condizioni di eccezionalità, quali quelle verificatesi in occasione del sisma del 20 maggio, è tenuto comunque ad applicare le agevolazioni previste dalla norma senza aver peraltro garanzia di copertura dei ricavi.”*;
- in merito al meccanismo specifico per i settori dell’energia elettrica e del gas l’Autorità ha espresso i propri orientamenti circa:
 - a) la definizione dei criteri di ammissibilità degli oneri al meccanismo;
 - b) la modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione e le tempistiche di funzionamento dello stesso;
 - c) la quantificazione degli ammontari di morosità oggetto di riconoscimento;
- con specifico riferimento alla *definizione dei criteri di ammissibilità degli oneri al meccanismo* gli orientamenti:
 - confermano le azioni di gestione e recupero del credito che l’esercente la vendita deve avere effettuato per accedere al meccanismo, stabilendo altresì specifiche verifiche del rispetto degli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione ed anche di informativa al cliente previsti dalla deliberazione 6/2013/R/com;
 - prevedono che siano ammessi al meccanismo gli oneri relativi a crediti oggetto della sospensione decorsi 24 mesi dalla scadenza dei termini di pagamento delle relative fatture, o delle singole rate qualora il cliente finale non abbia rinunciato alla rateizzazione, comprendendo anche i crediti oggetto di rateizzazioni superiori ai 24 mesi previsti;
 - stabiliscono di includere tra gli oneri oggetto di riconoscimento anche eventuali oneri di cessione, eventuali oneri relativi ad accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale e una quota degli oneri legali sostenuti in fase di recupero del credito;
 - prevedono, al contempo, che gli oneri di cessione del credito, gli oneri legali e gli oneri relativi ad accordi transattivi o di ristrutturazione siano riconosciuti con criteri analoghi a quanto previsto per altri meccanismi di riconoscimento degli oneri della morosità già in vigore per il servizio di salvaguardia nel settore elettrico o per i servizi di ultima istanza nel settore del gas;
 - prevedere che gli oneri relativi a crediti vantati nei confronti di clienti inadempienti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi siano ammessi al meccanismo a condizione che l’esercente abbia effettuato le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito, stabilendo che la Cassa sia messa in condizione di verificare l’applicazione di tale condizione e che gli importi eventualmente incassati dall’esercente la vendita siano restituiti anche qualora queste terminino successivamente alla quinta sessione del meccanismo;
- in merito invece alle *modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione e alle tempistiche di funzionamento*, gli orientamenti dell’Autorità consistono nel:
 - prevedere che l’istanza di partecipazione sia presentata entro un termine massimo pari a 75 giorni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo

- della consultazione e pari a 45 giorni dalla pubblicazione del relativo modulo da parte di Cassa;
- prevedere che la suddetta istanza sia corredata di un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, oltre che della documentazione che il cliente finale deve fornire all' esercente la vendita al fine di poter usufruire delle agevolazioni 6/2013 e di una relazione della società di revisione legale;
 - prevedere che gli esercenti la vendita possano presentare l'istanza di partecipazione nella sessione di avvio del meccanismo e che questa sia obbligatoriamente aggiornata nelle quattro sessioni successive, in ciascuna delle quali Cassa aggiorni gli ammontari da riconoscere a ciascun esercente la vendita partecipante;
 - prevedere che successivamente alla quinta sessione gli esercenti partecipanti siano comunque tenuti a comunicare alla Cassa eventuali variazioni delle informazioni rilevanti e a restituire gli importi relativi a crediti già oggetto di riconoscimento eventualmente incassati;
 - relativamente infine alla *quantificazione degli ammontari di morosità oggetto di riconoscimento* gli orientamenti:
 - fissano il livello riconosciuto ad una quota del livello degli oneri complessivamente ammessi compresa tra 70% e 80%;
 - riconoscono, oltre alla suddetta quota, un premio all' esercente che dimostri di aver riscosso una quota di crediti superiore alla percentuale media di riscossione rilevata tra tutti gli esercenti la vendita che richiedono di partecipare al meccanismo; e prevedono inoltre che tale premio sia proporzionale rispetto alla differenza tra la quota di crediti riscossi dall' esercente e la quota mediamente registrata tra i partecipanti al meccanismo;
 - prevedono che la percentuale di riconoscimento attribuita a titolo definitivo a ciascun esercente sia stabilita nell'ambito della quinta sessione del meccanismo;
 - riconoscono a ciascun esercente la vendita separatamente gli oneri relativi alle forniture di gas naturale e quelli relativi alle forniture di energia elettrica;
 - prevedono di sottrarre le eventuali anticipazioni di Cassa non ancora restituite relative alle fatture oggetto del meccanismo di riconoscimento morosità;
 - in merito al meccanismo specifico previsto per il settore idrico, nel documento per la consultazione 645/2014/R/com, l'Autorità ha espresso i propri orientamenti circa:
 - a) i criteri per l'individuazione dei crediti non riscossi dai gestori del SII ammessi a compensazione;
 - b) gli aspetti procedurali relativi al meccanismo di copertura dei crediti non riscossi dai suddetti gestori;
 - per quanto riguarda gli orientamenti relativi ai *criteri per l'individuazione dei crediti non riscossi dai gestori del SII ammessi a compensazione*, l'Autorità ha confermato la volontà di garantire l'accesso al meccanismo esclusivamente ai gestori che dimostrino di aver esperito le azioni di gestione e recupero dei crediti previste dalla normativa, stabilendo altresì specifiche verifiche del rispetto degli

- obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione ed anche di informativa all'utente finale così come previsti dalla deliberazione 6/2013/R/com;
- con il sopracitato documento per la consultazione l'Autorità ha altresì precisato che il meccanismo previsto dovrà necessariamente tener conto dei criteri previsti per il riconoscimento dei costi di morosità definiti nell'ambito del Metodo Tariffario Idrico (MTI) di cui alla deliberazione 643/2013/R/idr, ipotizzando a tal fine:
 - che la percentuale di copertura dei crediti non riscossi sia pari al 70% dei costi effettivi del singolo gestore;
 - di quantificare il credito non riscosso al netto:
 - ✓ dei crediti eventualmente ceduti;
 - ✓ dei crediti eventualmente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito con l'utente finale;
 - ✓ dell'ammontare relativo all'IVA;
 - che al fine di evitare fenomeni di *double counting* nel riconoscimento dei costi e garantire comunque al gestore la copertura degli oneri dovuti all'applicazione delle agevolazioni tariffarie, l'ammontare dei crediti ammessi a compensazione non sia incluso nel calcolo dei costi di morosità di cui all'articolo 30 della deliberazione 643/2013/R/idr;
 - che qualora l'ammontare dei crediti non riscossi e non riconosciuti dal meccanismo sia tale da compromettere l'equilibrio finanziario della gestione, il gestore possa presentare all'Autorità e alla Cassa apposita istanza per il riconoscimento di tali maggiori oneri;
 - ciò premesso l'Autorità ha ipotizzato che:
 - i crediti non riscossi siano pari agli importi fatturati agli utenti finali, serviti nel periodo e nella zona oggetto di moratoria, comprensivi degli interessi di mora e degli importi relativi a eventuali conguagli fatturati successivamente al 20 maggio 2012 e nei 12 mesi successivi, non ancora incassati decorsi 24 mesi dalla scadenza dei termini di pagamento della relativa fattura - o comunque della singola rata qualora l'utente finale non abbia rinunciato alla rateizzazione;
 - siano ammessi al meccanismo i crediti non riscossi oggetto di sospensione e comunque i crediti fatturati ai sensi dell'articolo 21 della deliberazione 6/2013/R/com, decorsi 24 mesi dalla scadenza dei termini di pagamento delle relative fatture o delle singole rate, qualora l'utente finale non abbia rinunciato alla rateizzazione, comprendendo anche i crediti oggetto di rateizzazione superiore ai 12 mesi, in quanto tale opzione, pur nella libertà del gestore, è a favore degli utenti finali;
 - l'onere conseguente all'applicazione del meccanismo gravi sul conto UI1, secondo una procedura definita dalla Cassa e approvata dall'Autorità, e sia posto a carico della generalità degli utenti sull'intero territorio nazionale, in ragione della natura sociale e solidaristica della corrispondente componente tariffaria applicata;

- in merito, agli *aspetti procedurali del meccanismo di copertura dei crediti non ricossi dai gestori del SII*, l'Autorità ha prospettato una procedura più semplice di quella prevista per i servizi di energia elettrica e gas, in considerazione delle sopracitate specificità settoriali e tenuto conto, tra l'altro, che gli importi da riconoscere ai gestori dovrebbero essere notevolmente inferiori rispetto a quelli riconosciuti agli esercenti la vendita. In particolare, l'Autorità ha prospettato di:
 - subordinare la partecipazione al meccanismo di copertura alla presentazione di un'istanza corredata di idonea documentazione, da inviarsi entro 75 giorni dalla pubblicazione del provvedimento finale; in particolare, si è prospettato che l'istanza sia corredata di un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante la veridicità degli elementi dichiarati nell'istanza medesima e la loro conformità alle condizioni di ammissibilità degli oneri al meccanismo di copertura e alla disciplina che indica le modalità di calcolo di tali oneri
 - prevedere che gli importi eventualmente incassati dai partecipanti al meccanismo e già oggetto di copertura siano comunicati e versati alla Cassa entro sessanta (60) giorni dall'incasso, se complessivamente superiori all'importo di cinquecento (500) euro, e in ogni caso entro il 31 dicembre dell'anno di riscossione, qualora l'ammontare di tali importi sia inferiore a cinquecento (500) euro;
 - prevedere che i gestori del SII partecipanti al meccanismo di reintegrazione degli oneri di morosità abbiano facoltà di aggiornare tale istanza nei tre anni successivi alla presentazione dell'istanza di rimborso originaria;
- con riferimento, infine, alle *modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche* da parte della Cassa, l'Autorità ha proposto di confermare la disposizione di carattere generale prevista dal comma 23.3 della deliberazione 6/2013/R/com in base alla quale la Cassa medesima provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dai gestori del servizio idrico integrato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in risposta agli orientamenti del documento per la consultazione 645/2014/R/com sono pervenute osservazioni da parte: di esercenti la vendita (due) e associazioni rappresentative degli stessi (cinque); di associazioni rappresentative degli operatori del settore idrico (due); della Cassa e dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti;
- con riferimento al meccanismo specifico dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, dalle risposte alla consultazione relativamente alla *definizione dei criteri di ammissibilità degli oneri al meccanismo* emerge:
 - la non condivisione (da parte di due associazioni e due operatori) circa la comprensione tra le condizioni di ammissibilità anche del rispetto degli obblighi informativi verso il cliente finale, considerando sufficiente un'autocertificazione da presentare in allegato all'istanza di partecipazione e rimandandone la verifica

- ad una fase successiva; inoltre, sul tema, una associazione ritiene che gli obblighi informativi non influiscono sulla efficacia dell'attività di recupero credito dell'azienda;
- la non condivisione circa le tempistiche di 24 mesi dalla scadenza dei termini di pagamento decorso il quale gli oneri della morosità si considerano ammissibili, evidenziando la necessità di ridurre tale periodo a 12 mesi al fine di garantire una maggiore celerità della procedura ed evitare prescrizioni del credito; alcuni operatori hanno inoltre proposto di ammettere subito alla procedura i crediti vantati nei confronti di utenze cessate e i crediti vantati nei confronti di clienti sottoposti a procedure concorsuali; due esercenti la vendita propongono invece di eliminare i vincoli temporali all'ammissibilità degli oneri, considerando in tal modo ammissibili gli oneri della morosità a prescindere dalla scadenza delle relative fatture o rate;
 - la condivisione (da parte di due associazioni e un esercente la vendita), circa l'ammissibilità al meccanismo di riconoscimento anche dei crediti oggetto di rateizzazione superiore ai 24 mesi con l'eccezione della Cassa che ne evidenzia criticità di carattere gestionale;
 - la condivisione circa l'ammissione al meccanismo di riconoscimento anche degli oneri di cessione, degli oneri relativi ad accordi transattivi e di ristrutturazione e di quelli legali, anche se non viene condiviso (da parte di un esercente la vendita) che l'ammissione degli oneri di cessione sia condizionata alla selezione efficiente dei cessionari in quanto requisito potenzialmente non rispettabile per le cessioni già effettuate; un esercente la vendita inoltre ritiene necessario chiarire se tra gli oneri legali ammissibili al meccanismo siano inclusi anche i costi interni, oltre che quelli esterni; viene infine proposto di aumentare i criteri di ammissione: una associazione propone di ammettere interamente gli oneri di cessione/legali e di riconoscere anche gli oneri per recupero stragiudiziale affidato a terzi soggetti; un esercente la vendita propone di inserire tra gli oneri anche una componente che quantifichi gli oneri finanziari sostenuti per effetto della sospensione della rateizzazione e della mancata riscossione quanto meno dei crediti non riscossi;
- con riferimento, invece, alle *modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e alle tempistiche di funzionamento* le risposte evidenziano sempre relativamente al settore elettrico e gas:
 - condivisione (da parte di due esercenti la vendita) degli orientamenti circa le modalità di presentazione dell'istanza, con particolare riferimento al fatto che, decorsi i termini per la presentazione della istanza, l'esercente la vendita non potrà più esercitare la facoltà di partecipare al meccanismo; sul tema dei termini per la presentazione una associazione propone di posticipare il termine di presentazione dell'istanza a 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, un'altra associazione ed un esercente la vendita propongono l'estensione a 90 giorni e un esercente la vendita a 60 giorni;
 - la non condivisione (da parte di due associazioni e due esercenti la vendita) dell'obbligo di allegare la relazione della società di revisione, in quanto oneroso

e sproporzionato, e la documentazione che il cliente finale deve fornire all'esercente la vendita al fine di poter usufruire delle agevolazioni di cui alla deliberazione 6/2013/R/com, considerando alcuni partecipanti alla consultazione (una associazione e tre esercenti la vendita) sufficiente un'autocertificazione da presentare in allegato all'istanza di partecipazione e rimandandone la verifica ad una fase successiva;

- una condivisione della durata delle sessioni in 5 anni, sebbene vi siano opinioni divergenti sul numero delle sessioni stesse: due associazioni e due esercenti la vendita propongono di ridurre a due le sessioni del meccanismo di riconoscimento morosità e determinarne una durata prefissata e massima a 5 anni; un operatore invece condivide gli orientamenti in merito all'annualità delle sessioni,
- condivisione (da parte di due associazioni e un esercente la vendita) circa il fatto che la Cassa sia legittimata ad effettuare controlli/verificare i requisiti previsti mentre un operatore riterrebbe opportuno che siano specificati in anticipo le modalità e l'oggetto delle verifiche di Cassa;
- richiesta, da parte di Cassa, di definizione da parte dell'Autorità dell'elenco delle verifiche da espletare per l'analisi dell'istruttoria e la gestione del meccanismo, esprimendo, inoltre, generiche riserve riguardo alla possibilità di effettuare le verifiche richieste, nonché l'esigenza di copertura degli oneri a tal fine sostenuti;
- con riferimento, infine, alla *quantificazione degli ammontari di morosità oggetto di riconoscimento* dalle risposte relative al meccanismo specifico per il settore elettrico e gas emerge:
 - la non condivisione (da parte di tre associazioni e due esercenti la vendita) del riconoscimento parziale, con contestuale proposta volta a far sì che il meccanismo garantisca il riconoscimento integrale dei crediti non riscossi da ciascun esercente; una associazione, in via subordinata, propone che la quota di riconoscimento al netto dell'eventuale premio sia posta pari all'80% ma con copertura pari al 100% per i crediti vantati nei confronti di utenze cessate e i crediti vantati nei confronti di clienti sottoposti a procedure concorsuali; una associazione ritiene, inoltre, che debbano essere coperti anche i crediti precedenti al sisma in quanto tale evento ha inciso sulla capacità di pagamento dei clienti finali;
 - la condivisione (da parte di un operatore) dei criteri di quantificazione degli ammontari da riconoscere nell'ambito del meccanismo e dei relativi criteri incentivanti;
 - la non condivisione, da parte di Cassa, della sottrazione delle eventuali anticipazioni non ancora restituite nell'ambito del meccanismo, ritenendo operativamente più semplice che tali partite siano saldate precedentemente alla prima applicazione del meccanismo di riconoscimento morosità per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale;

- con riferimento al meccanismo specifico del settore idrico, dalle risposte alla consultazione, relativamente ai *criteri per l'individuazione dei crediti non riscossi dai gestori del SII ammessi a compensazione*, emerge:
 - la generale condivisione del meccanismo proposto dall'Autorità, ad eccezione di un soggetto che propone il riconoscimento integrale dei crediti non riscossi e "*l'ammissibilità immediata al meccanismo di copertura*";
 - la generale condivisione della proposta di includere tra le condizioni di ammissibilità al meccanismo di copertura il rispetto degli obblighi di informativa all'utente finale;
 - la condivisione della proposta di includere nel meccanismo di copertura anche i crediti oggetto di rateizzazione superiore ai 24 mesi, benché la Cassa sottolinei alcune difficoltà di carattere gestionale;
- sempre per il settore idrico, relativamente, invece, agli aspetti procedurali *relativi al meccanismo di copertura dei crediti non riscossi dai gestori del SII* le risposte pervenute evidenziano la generale condivisione delle modalità e dei criteri procedurali prospettati ad eccezione di:
 - due operatori che evidenziano l'opportunità di ridurre il grado di complessità amministrativa gravante sui gestori prevedendo che la relazione della società di revisione legale sia sostituita dall'atto notarile o dall'autocertificazione del gestore medesimo;
 - due operatori che propongono che il gestore versi tutti gli importi riscossi, successivamente alla presentazione dell'istanza, entro il 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dal loro ammontare;
 - due soggetti che richiedono l'aggiornamento annuale dell'istanza, con la conseguente rideterminazione dell'ammontare dei crediti non riscossi, e la previsione di un obbligo di comunicazione, ovvero rendicontazione, degli aggiornamenti stessi nei confronti della Cassa;
 - un operatore che richiede un incremento dei termini prospettati per la presentazione dell'istanza di ammissione al meccanismo;
 infine, anche con riferimento al settore idrico, la Cassa ha formulato i medesimi rilievi svolti per i settori elettrico e gas, sopra richiamati, circa l'esigenza di puntualizzare i controlli da svolgere, le riserve su un proprio potere in tal senso, nonché l'esigenza di copertura dei relativi oneri.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli orientamenti relativi al meccanismo specifico dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale sono volti ad incentivare la gestione efficiente del credito e a mantenere, anche successivamente alla presentazione della richiesta di partecipazione, tale incentivo; peraltro, il suddetto meccanismo è disegnato in modo coerente con altri meccanismi di riconoscimento degli oneri relativi alla morosità già previsti nell'ambito della regolazione dei servizi di ultima istanza;
- relativamente alla *definizione dei criteri di ammissibilità degli oneri al meccanismo*:

- con riferimento alla possibile inclusione degli obblighi informativi verso il cliente finale, non appare meritevole di accoglimento la proposta dei soggetti partecipanti alla consultazione circa la non necessità di comprendere tra i requisiti di partecipazione l'assolvimento degli obblighi informativi tenuto conto che, contrariamente a quanto indicato da un'associazione di operatori, la eventuale inottemperanza alle relative previsioni potrebbe avere un impatto diretto sulla disponibilità a pagare dei clienti finali e sulla capacità di provvedere ai pagamenti e/o di gestire gli stessi e dunque sulle attività di recupero del credito;
- con riferimento alla documentazione che il cliente finale deve fornire all'esercente la vendita al fine di poter usufruire delle agevolazioni di cui alla deliberazione 6/2013/R/com, appare meritevole di accoglimento l'osservazione circa la non necessità di allegare tale documentazione nell'istanza;
- con riferimento alle tempistiche dalla scadenza dei termini di pagamento decorso il quale gli oneri della morosità si considerano ammissibili, non appare meritevole di accoglimento l'osservazione di ridurre a 12 mesi dallo scadere dei termini di pagamento delle fatture o delle relative rate, ritenendosi invece necessario assicurare la coerenza di detto termine con le tempistiche di rateizzazione in accordo alla deliberazione 6/2013/R/com e valutato inoltre che non emergono criticità in tema di prescrizione del credito;
- l'ammissione al meccanismo anche dei crediti oggetto di rateizzazione superiore ai 24 mesi permette di non pregiudicare gli esercenti la vendita che hanno concordato ai clienti piani più favorevoli;
- gli oneri di cessione dei crediti possono essere ammessi al meccanismo solo qualora la selezione dei cessionari sia stata condotta in maniera efficiente, tenendo comunque conto che parte delle cessioni potrebbero essere state già effettuate al momento dell'approvazione del presente provvedimento;
- per quanto riguarda gli oneri legali sostenuti per il recupero del credito, la copertura non può essere ammessa relativamente a costi volti a coprire attività interne alla struttura aziendale in quanto i costi interni così riconosciuti non potrebbero essere correttamente verificati; sul tema si specifica inoltre che la definizione di una copertura non completa dei costi legali esterni ha la finalità di incentivare gli operatori ad una gestione efficiente del recupero crediti;
- la possibilità di inserire tra gli oneri ammessi anche gli oneri per recupero stragiudiziale affidato a terzi soggetti e gli oneri finanziari sostenuti per effetto della sospensione della rateizzazione e della mancata riscossione non è coerente con altri meccanismi di riconoscimento degli oneri relativi alla morosità già previsti nell'ambito della regolazione dei servizi di ultima istanza;
- non appaiono meritevoli di accoglimento le proposte dei partecipanti alla consultazione relative al riconoscimento totale dei crediti non riscossi, tenuto conto che il mancato pagamento da parte dei clienti è solo in parte imputabile alla sospensione dei termini di pagamento e alla rateizzazione, che hanno in realtà permesso ai clienti stessi di pianificare le scadenze dei vari pagamenti, e che il riconoscimento totale si porrebbe come misura ulteriore a quella delineata

- nei provvedimenti adottati per far fronte alle conseguenze del sisma e azzererebbe il rischio di impresa, che è connaturato nell'attività di vendita ai clienti finali;
- con riferimento, invece, alle *modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e alle tempistiche di funzionamento*:
 - i termini per la presentazione dell'istanza possono essere posticipati, al fine di tenere conto delle esigenze segnalate dagli operatori, pur mantenendo la previsione che, decorsi termini per la presentazione della istanza, l'esercente la vendita non potrà più esercitare la facoltà di partecipare al meccanismo;
 - la presenza della relazione della società di revisione permette di avere una attestazione specifica che le informazioni risultano veritiere e corrette, riducendo inoltre di conseguenza l'esigenza di effettuare specifiche verifiche su tutti gli operatori che hanno presentato richiesta;
 - le fatture ed i relativi crediti da considerare ai fini del meccanismo devono essere state oggetto di sospensione ai sensi del punto 1 della deliberazione 235/2012/R/com e comunque di rateizzazione nel rispetto di quanto previsto agli articolo 11, commi 11.6 e 11.6bis, della deliberazione 6/2013/R/com, non risultando necessario che siano verificati, oltre a quelli appena indicati, altri requisiti e non risultando pertanto necessaria l'autocertificazione del possesso dei requisiti da parte dei clienti finali;
 - con riferimento alla tempistica di funzionamento, la riduzione delle sessioni del meccanismo di riconoscimento morosità, pur mantenendone una durata prefissata e massima a 5 anni, potrebbe rispondere in via astratta ad una esigenza di semplificazione anche amministrativa per tutti gli operatori coinvolti; tuttavia, la previsione di sessioni annuali è preferibile e necessaria in quanto permette una costante verifica dei crediti ammessi alla riscossione ed un loro più costante aggiornamento, nonché il versamento a Cassa in caso di riscossione dai clienti finali, anche in ragione degli importi rilevanti che caratterizzano la procedura ed al fine di garantire una più regolare contabilizzazione da parte della Cassa;
 - con riferimento, infine, alla *quantificazione degli ammontari di morosità oggetto di riconoscimento*:
 - la percentuale di copertura degli oneri, inizialmente parziale, a conferma del principio già espresso nella deliberazione 6/2013/R/com, può essere incrementata nel susseguirsi delle sessioni qualora l'esercente la vendita aumenti l'efficacia della gestione del recupero crediti, fino ad arrivare potenzialmente alla copertura completa;
 - relativamente al meccanismo per il settore idrico, con riferimento ai *criteri per l'individuazione dei crediti non riscossi dai gestori del SII ammessi a compensazione*:
 - la proposta di uno dei soggetti rispondenti alla consultazione relativa al riconoscimento integrale dei crediti non riscossi non pare condivisibile in quanto il mancato pagamento da parte degli utenti finali è solo in parte imputabile alla sospensione dei termini di pagamento, che ha in realtà permesso agli stessi utenti di pianificare le scadenze dei vari pagamenti; inoltre, il riconoscimento in misura

- totale dei crediti non riscossi si porrebbe come misura ulteriore a quella delineata nei provvedimenti adottati per far fronte alle conseguenze del sisma;
- non appare meritevole di accoglimento la proposta di uno dei soggetti rispondenti alla consultazione circa la necessità di non comprendere tra i requisiti di partecipazione l'assolvimento degli obblighi informativi verso l'utente finale considerato che, secondo quanto disposto dalla deliberazione 6/2013/R/com, è fatto obbligo al gestore del SII di informare adeguatamente l'utente finale circa le agevolazioni tariffarie cui ha diritto, ivi incluse le condizioni di rateizzazione dei pagamenti che dovrebbero ridurre la morosità;
 - con riferimento, invece, agli *aspetti procedurali relativi al meccanismo di copertura dei crediti non riscossi*:
 - non appare meritevole di accoglimento la proposta di uno dei soggetti partecipanti alla consultazione di introdurre uno specifico obbligo di aggiornamento dell'istanza di rimborso in capo al gestore del SII, in quanto è interesse del gestore comunicare eventuali variazioni dell'ammontare dei crediti non riscossi; è invece opportuno prevedere tale obbligo nel caso in cui il gestore incassi, successivamente alla presentazione dell'istanza, crediti ammessi al meccanismo di reintegrazione degli oneri di morosità;
 - sia condivisibile la proposta formulata da alcuni soggetti rispondenti alla consultazione in merito alla possibilità di consentire il versamento degli importi incassati successivamente alla presentazione dell'istanza entro il 31 dicembre di ogni anno, in quanto tale previsione può ridurre il grado di complessità amministrativa gravante sui gestori del SII;
 - le fatture ed i relativi crediti da considerare ai fini dell'ammissione al meccanismo di compensazione devono essere state oggetto di sospensione ai sensi del punto 1 della deliberazione 235/2012/R/com e comunque di rateizzazione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, commi 21.6 e 21.6bis, della deliberazione 6/2013/R/com, non risultando necessario che siano verificati e autocertificati, altri requisiti rispetto a quelli sopra elencati e;
 - per quanto attiene, infine, ai settori elettrico, gas ed idrico, in relazione alle verifiche previste da Cassa, queste, come già sufficientemente chiarito nella deliberazione 6/2013 hanno ad oggetto la veridicità dei dati e delle informazioni forniti; alla medesima Cassa, la citata prescrizione della deliberazione 6/2013, che impone a Cassa di compiere le predette verifiche, trova il suo fondamento sia nell'art. 71 del DPR 445 del 2000 (in relazione alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ricevute), sia, in termini più generali, nel provvedimento Cip 941/1961, capitolo X, par.4, primo capoverso, ai sensi del quale la Cassa, nelle materie di sua competenza è tenuta a eseguire controlli; peraltro i relativi costi sostenuti da Cassa sono coperti dall'apposito conto istituito per il suo funzionamento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire un meccanismo per la copertura dei crediti non riscossi dagli esercenti la vendita ovvero dai gestori del SII, secondo quanto stabilito dalla deliberazione 6/2013/R/com, in occasione degli eventi sismici del 20 maggio 2012 e giorni successivi, prevedendo lo specifico meccanismo di reintegrazione degli oneri di morosità in attuazione degli articoli 16 e 23 della deliberazione 6/2013/R/com;
- prevedere che il meccanismo di reintegrazione degli oneri di morosità sia volto ad incentivare la gestione efficiente del credito e a mantenere tale incentivo anche successivamente all'ammissione al meccanismo di compensazione;
- prevedere meccanismi differenziati adottando:
 - a) in attuazione dell'articolo 16 della deliberazione 6/2013/R/com, una procedura per la copertura dei crediti non riscossi relativi ai settori dell'energia elettrica e del gas, prevedendo il meccanismo reintegrazione morosità specifico;
 - b) in attuazione dell'articolo 23 della deliberazione 6/2013/R/com, un meccanismo differenziato per i gestori del SII che tenga conto delle specificità settoriali e delle caratteristiche della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato;
- prevedere, relativamente al meccanismo per i settori dell'energia elettrica e il gas, con specifico riferimento alla *definizione dei criteri di ammissibilità degli oneri al meccanismo specifico per i settori dell'energia elettrica e del gas* che:
 - l'esercente la vendita per accedere al meccanismo reintegrazione morosità debba documentare, secondo le modalità previste dal presente provvedimento e da Cassa, il rispetto delle condizioni di ammissibilità poste a garanzia dell'efficienza della gestione del credito, e debba altresì evidenziare di avere rispettato gli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione, e di informativa al cliente previsti dalla deliberazione 6/2013/R/com, tenuto conto che il meccanismo di riconoscimento trova ragione proprio nella sospensione dei termini di pagamento e nella conseguente rateizzazione;
 - siano ammessi al meccanismo gli oneri della morosità relativi a crediti oggetto della sospensione decorsi 24 mesi dalla scadenza dei termini di pagamento delle relative fatture, o delle singole rate qualora il cliente finale non abbia rinunciato alla rateizzazione, comprendendo anche i crediti oggetto di rateizzazioni superiori ai 24 mesi previsti; purché sia dimostrata la costituzione in mora, l'invio della richiesta della sospensione della fornitura per morosità, nei casi possibili, e nel caso di clienti inadempienti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, l'esperimento delle azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito;
 - siano inclusi tra gli oneri oggetto di riconoscimento anche eventuali oneri di cessione del credito, eventuali oneri relativi ad accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale e una quota degli oneri legali sostenuti in fase di recupero del credito; stabilendo al contempo specifiche modalità di riconoscimento dei suddetti oneri, in coerenza con gli altri

meccanismi di riconoscimento oneri morosità previsti per i servizi di ultima istanza, e in particolare:

- a) prevedere per gli oneri di cessione che:
 - i. gli oneri di cessione del credito inerenti a cessioni attuate in seguito alla pubblicazione del presente provvedimento, siano ammissibili qualora le modalità di selezione dei cessionari siano tali da garantire una cessione efficiente attraverso la comparazione dell'offerta di più controparti e la selezione della più efficiente tra queste;
 - ii. con riferimento agli oneri di cessione del credito inerenti a cessioni attuate precedentemente alla pubblicazione del presente provvedimento, il ricorrere della predetta condizione di ammissibilità degli oneri di cessione del credito venga verificato da Cassa nel caso in cui detti oneri risultino superiori al 20% del credito originario oggetto della cessione stessa;
 - b) mantenere per gli oneri legali l'ammissibilità al meccanismo di copertura del 90% degli oneri legali sostenuti e comunque nel limite del 5% rispetto ai crediti non incassati;
 - c) mantenere per gli importi oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, una copertura della quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'esercente la vendita proporzionale rispetto a quanto rinunciato;
- prevedere, inoltre, in merito invece alle *modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e alle tempistiche di funzionamento* per il meccanismo specifico dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che:
 - l'istanza di partecipazione sia presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione del modulo di partecipazione presentato dalla Cassa, stabilendo al contempo che la Cassa pubblichi il suddetto modulo entro un tempo congruo che permetta di minimizzare l'onerosità gestionale della prima applicazione del meccanismo;
 - prevedere che la suddetta istanza sia corredata di autocertificazioni ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 inerenti
 - a) alla veridicità e la correttezza degli importi dichiarati, il rispetto delle condizioni di ammissibilità degli oneri al meccanismo di riconoscimento e, in particolare, la riferibilità di tali oneri a fatture sospese e comunque rateizzate ai sensi della regolazione in materia;
 - b) e di una relazione della società di revisione legale;
 - definire cinque sessioni annuali in ciascuna delle quali Cassa aggiorni gli ammontari da riconoscere a ciascun esercente la vendita partecipante, prevedendo al contempo che l'istanza di partecipazione possa essere presentata dagli esercenti la vendita nella sessione di avvio del meccanismo e debba essere obbligatoriamente aggiornata nelle sessioni successive e che successivamente alla quinta sessione gli esercenti partecipanti siano comunque tenuti a comunicare alla Cassa eventuali variazioni delle informazioni rilevanti e a restituire gli importi relativi a crediti già oggetto di riconoscimento eventualmente incassati;

- la Cassa verifichi la coerenza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita nell'istanza di partecipazione;
- stabilire, infine, con riferimento alla *quantificazione degli ammontari di morosità oggetto di riconoscimento* per il meccanismo specifico dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che:
 - il livello riconosciuto sia fissato pari ad una quota del livello degli oneri complessivamente ammessi, pari all'80%, riconoscendo al contempo un premio all'esercente che dimostri di aver riscosso una quota di crediti superiore alla percentuale media di riscossione rilevata tra tutti gli esercenti la vendita che richiedono di partecipare al meccanismo;
 - il livello della quota riconosciuta sia determinata separatamente per i crediti relativi al settore elettrico e al settore del gas naturale e sia fissata a titolo definitivo a ciascun esercente nell'ambito della quinta sessione del meccanismo;
- stabilire in via definitiva, con riferimento alle eventuali anticipazioni di Cassa non ancora restituite, che queste debbano essere versate a Cassa dal venditore prima che sia applicato per la prima volta il meccanismo di riconoscimento morosità per i settori dell'energia elettrica e del gas, anche qualora i relativi crediti non siano stati riscossi dal cliente finale e anche nel caso in cui il venditore non partecipi al meccanismo;
- prevedere, con specifico riferimento al settore idrico, che:
 - per accedere al meccanismo di reintegrazione degli oneri di morosità il gestore del SII sia tenuto a documentare, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, il rispetto delle condizioni di ammissibilità poste a garanzia dell'efficienza della gestione del credito e debba altresì dimostrare di avere rispettato gli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione e di informativa all'utente finale previsti dalla deliberazione 6/2013/R/com;
 - in relazione ai criteri per l'individuazione dei crediti dei gestori del SII ammessi a compensazione, siano ammessi al meccanismo gli oneri della morosità relativi ai crediti oggetto della sospensione decorsi 24 mesi dalla scadenza dei termini di pagamento delle relative fatture, o delle singole rate qualora l'utente finale non abbia rinunciato alla rateizzazione, comprendendo anche i crediti oggetto di rateizzazione superiore ai 12 mesi previsti; purché sia dimostrato l'esperimento delle azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito;
 - il credito non riscosso sia quantificato al netto:
 - ✓ dei crediti eventualmente ceduti;
 - ✓ dei crediti eventualmente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito con l'utente finale;
 - ✓ dell'ammontare relativo all'IVA;
 - siano esclusi dal calcolo dell'ammontare di morosità gli oneri relativi ad accordi transattivi o di ristrutturazione del debito con l'utente finale, nonché quelli derivanti dall'eventuale cessione del credito;
 - la percentuale di copertura dei crediti non riscossi sia fissata in misura pari al 70% dell'ammontare degli oneri complessivamente ammessi in coerenza con il riconoscimento dei costi di morosità previsto dall'MTI;

- al fine di evitare fenomeni di *double counting* nel riconoscimento dei costi e garantire comunque al gestore la copertura degli oneri dovuti all'applicazione delle agevolazioni tariffarie, l'ammontare dei crediti ammessi a compensazione non sia incluso nel calcolo dei costi di morosità come definiti dal Metodo Tariffario Idrico *pro tempore* vigente;
- l'Ente di governo dell'ambito – d'intesa con il gestore del SII - possa presentare all'Autorità apposita istanza per il riconoscimento di ulteriori oneri rispetto a quelli ammessi, qualora l'ammontare dei crediti non riscossi e non riconosciuti dal meccanismo sia tale da compromettere l'equilibrio finanziario della gestione;
- l'onere conseguente all'applicazione del meccanismo sia posto a carico del conto UII, e posto a carico della generalità degli utenti sull'intero territorio nazionale;
- prevedere, sempre con riferimento al settore idrico, in merito agli *aspetti procedurali relativi al meccanismo di copertura dei crediti non riscossi dai gestori del SII* che:
 - l'istanza di partecipazione sia presentata entro un termine massimo pari a 90 giorni dalla pubblicazione del modulo di partecipazione predisposto dalla Cassa;
 - la Cassa pubblichi il suddetto modulo entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
 - la suddetta istanza sia corredata:
 - ✓ della documentazione necessaria per consentire alla Cassa di valutare e verificare l'ammissibilità dei crediti al meccanismo di compensazione;
 - ✓ da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità dell'ammontare dei crediti non riscossi e i valori esposti a bilancio;
 - ✓ da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 inerente la veridicità e la correttezza delle informazioni riportate nell'istanza medesima e in particolare degli importi dichiarati, il rispetto delle condizioni di ammissibilità degli oneri al meccanismo di riconoscimento e la riferibilità di tali oneri a fatture sospese e comunque rateizzate ai sensi della regolazione in materia;
 - sia posto in capo ai gestori l'obbligo di aggiornare l'istanza di partecipazione al meccanismo nel caso in cui abbiano incassato, direttamente dall'utente finale o tramite cessioni di crediti, importi relativi a crediti ammessi al meccanismo di reintegrazione degli oneri di morosità;
 - in considerazione dell'ammontare ridotto delle bollette idriche e tenuto conto delle osservazioni pervenute in risposta alla consultazione, gli importi eventualmente incassati dai gestori e già oggetto di copertura siano comunicati e versati alla Cassa entro il 31 dicembre dell'anno di riscossione;
 - sia garantita ai gestori la facoltà di aggiornare l'istanza medesima nel caso in cui, in seguito all'aggiornamento dei dati di misura, dimostrino l'insorgenza di ulteriori crediti non riscossi rispetto a quelli dichiarati nelle precedenti istanze.
 - prevedere che la Cassa effettui verifiche di coerenza, correttezza e veridicità degli importi e delle informazioni contenute nell'istanza presentata dai gestori e

invii all'Autorità, entro il 30 aprile di ciascun anno, un rapporto relativo a tali verifiche

DELIBERA

Articolo 1

Ambito e definizioni

- 1.1 Il presente provvedimento disciplina il meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi - relativi alle forniture di energia elettrica, gas naturale e servizio idrico integrato - a seguito degli eventi sismici del 20 maggio 2012 e giorni successivi.
- 1.2 Le previsioni di cui al:
 - a) Titolo I disciplinano il meccanismo per i settori elettrico e gas naturale;
 - b) Titolo II disciplinano il meccanismo per il servizio idrico integrato;
 - c) Titolo III afferiscono a disposizioni finali e transitorie.

TITOLO I: MECCANISMO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI NON RISCOSSI PER I SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

Articolo 2

Meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale

- 2.1 Gli esercenti la vendita hanno la facoltà di partecipare al meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi di cui al presente articolo, presentando apposita istanza di partecipazione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) nei termini e con le modalità di cui all'Articolo 3 e con riferimento ai crediti relativi:
 - a) alle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 314/2012/R/com e rateizzate ai sensi dell'Articolo 11 della deliberazione 6/2013/R/com o con un numero di rate superiore a quanto previsto al comma 11.2 della medesima deliberazione, distintamente per le forniture di energia elettrica e gas naturale; alle fatture uniche e alle fatture di conguaglio emesse entro il termine previsto dall'Articolo 11, comma 11.6 e 11.6bis della deliberazione 6/2013/R/com per il caso in cui sia stata sospesa la stessa fatturazione;

b) alle fatture, o alle singole rate, con termini di pagamento scaduti da almeno 24 mesi alla presentazione dell'istanza di partecipazione.

2.2 Condizione necessaria per la partecipazione al meccanismo è che l'istanza di partecipazione si riferisca a tutti i crediti vantati dall'esercente relativi alle fatture di cui al comma 2.1 con riferimento ai settori dell'energia elettrica e del gas.

2.3 Ciascun esercente la vendita i -esimo che presenta istanza, con riferimento distinto ai crediti relativi alla fornitura di energia elettrica e a quelli relativi al gas naturale, ha diritto a ricevere dalla Cassa un ammontare di morosità CA_i determinato in base alla seguente formula:

$$CA_i = \sigma * O_i^{AMM}$$

dove:

σ è il coefficiente di riconoscimento degli oneri della morosità calcolato secondo quanto specificato al comma 2.4;

O_i^{AMM} sono gli oneri ammessi al meccanismo di riconoscimento per l' i -esimo esercente, determinati ai sensi del comma 2.5.

2.4 Il coefficiente di riconoscimento degli oneri della morosità σ è pari a:

$$\sigma = \begin{cases} 1 & \text{se } \delta < 0,75 \\ 1,3 - 0,4\delta & \text{se } 0,75 \leq \delta < 1,25 \\ 0,8 & \text{se } \delta \geq 1,25 \end{cases}$$

con:

- δ è il parametro di confronto dell'efficienza nella gestione degli incassi propria dell'esercente i -esimo con la generalità degli esercenti partecipanti al meccanismo, fissato pari a:

$$\delta = \frac{O_i^{AMM} / Fatt_i}{\sum_i O_i^{AMM} / \sum_i Fatt_i};$$

- $Fatt_i$ è il totale degli importi indicati nelle fatture di cui al comma 2.1 al momento dell'emissione, relativo all' i -esimo esercente la vendita.

- 2.5 Gli oneri ammessi O_i^{AMM} sono fissati, distintamente per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, pari a:

$$O_i^{AMM} = CNR_i + O_{CCi} + 0,9 * O_{Li}$$

dove:

- CNR_i è il credito non riscosso dall' i -esimo esercente decorsi almeno 24 mesi dallo scadere del relativo termine di pagamento;
 - O_{CCi} è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti dall'esercente i -esimo per la cessione dei crediti, pari alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;
 - O_{Li} è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente all'emissione delle fatture. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere maggiore del 5% del credito non riscosso CNR_i .
- 2.6 Ai fini della determinazione dell'ammontare O_i^{AMM} di cui al comma 2.5 e del totale degli importi fatturati $Fatt_i$ di cui al comma 2.4 valgono le seguenti condizioni:
- a) sono considerate esclusivamente le fatture e le rate di cui al comma 2.1:
 - i. non già oggetto di altri meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità previsti dalla disciplina;
 - ii. per cui l'esercente la vendita ha provveduto ad effettuare la tempestiva costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 3 del TIMOE o dell'articolo 4 del TIMG, e a richiedere, nei casi possibili e dopo il termine di cui al comma 6.1 della deliberazione 314/2012/R/com, la sospensione della fornitura di energia elettrica o la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;
 - iii. per cui l'esercente la vendita ha avviato le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito con riferimento ai clienti finali sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi;
 - iv. per cui l'esercente ha rispettato gli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione, e di informativa al cliente finale previsti all'articolo 11 della deliberazione 6/2013/R/com;
 - b) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'esercente la vendita, sono ammessi al meccanismo per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dall'esercente medesimo in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione;

diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;

- c) gli oneri per la cessione del credito sono riconosciuti qualora l'esercente la vendita abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano la cessione efficiente attraverso l'attività di selezione delle società cessionarie sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente;
- d) il livello dei crediti non riscossi risulta comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali e degli importi relativi ad eventuali conguagli fatturati successivamente al 20 maggio 2012 e nei 12 mesi successivi, non ancora incassati decorso il termine di cui al comma 2.1, lettera b), e risulta valorizzato al netto:
 - i. degli importi direttamente riscossi dai clienti, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente;
 - ii. degli importi oggetto di rateizzazione per cui non sono ancora decorsi i termini di cui al comma 2.1, lettera b);
 - iii. dei crediti ceduti;
 - iv. degli importi incassati a seguito di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;
 - v. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'esercente la vendita ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso;
- e) in caso di fatturazione congiunta di energia elettrica e gas naturale, gli importi contabilizzati in fatture uniche sono distinti tra oneri attribuibili a ciascun tipo di fornitura e sono ammessi separatamente alle determinazioni dell'ammontare CA_i relativo all'energia elettrica e a quello del gas.

Articolo 3

Disposizioni per la Cassa

- 3.1 La Cassa provvede alla quantificazione e alla liquidazione del saldo degli ammontari di morosità CA_i , per ciascun esercente la vendita partecipante al meccanismo di riconoscimento, separatamente per il settore dell'energia elettrica e per quello del gas naturale.
- 3.2 Con riferimento alla prima sessione di applicazione del meccanismo di riconoscimento:

- a) entro il 29 febbraio 2016, la Cassa pubblica i moduli per la presentazione dell'istanza di partecipazione di cui al comma 2.1;
- b) entro il 31 maggio 2016, ciascun esercente la vendita comunica alla Cassa la propria volontà di partecipare al meccanismo e le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di morosità CA_i , presentando istanza di partecipazione con le modalità definite dalla Cassa medesima;
- c) entro il 30 giugno 2016, la Cassa provvede a verificare la completezza delle istanze di partecipazione ai fini dell'ammissibilità di queste ultime, calcola e comunica gli ammontari di morosità CA_i all'Autorità e a ciascun esercente la vendita partecipante, per quanto di rispettivo interesse;
- d) entro il 31 luglio 2016, la Cassa provvede a versare a ciascun esercente la vendita partecipante gli ammontari di morosità CA_i di cui alla precedente lettera c).

3.3 Con riferimento alle successive sessioni di applicazione del meccanismo di riconoscimento:

- a) entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 2017, la Cassa pubblica i moduli relativi alle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CA_i ;
- b) entro il 30 settembre di ciascun anno a partire dal 2017, ciascun esercente la vendita partecipante è tenuto a comunicare alla Cassa le variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CA_i ; eventualmente registrate successivamente al termine di cui al comma 3.2, lettera b) anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di prelievo e i punti di riconsegna nella titolarità dei clienti finali che hanno generato gli oneri della morosità oggetto del meccanismo di riconoscimento;
- c) qualora le variazioni di cui alla precedente lettera b) siano comunicate dall'esercente la vendita entro la quinta sessione di applicazione del meccanismo di riconoscimento, la Cassa provvede a:
 - i. aggiornare i valori del credito non incassato CNR_i , dell'ammontare O_i^{AMM} nonché degli altri importi di cui all'Articolo 2 e a rideterminare gli ammontari di morosità CA_i , entro la fine del mese successivo il termine di cui alla precedente lettera b);
 - ii. versare l'eventuale somma spettante all'esercente la vendita o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti alla Cassa medesima, a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell'ammontare

CA_i , entro la fine del secondo mese successivo il termine di cui alla precedente lettera b);

d) qualora le variazioni di cui alla precedente lettera b) siano comunicate dall'esercente la vendita dopo la quinta sessione di applicazione del meccanismo di riconoscimento, la Cassa provvede a:

- i. aggiornare le somme spettanti all'esercente la vendita o alla Cassa medesima entro la fine del mese successivo il termine di cui alla precedente lettera b);
- ii. versare l'eventuale somma spettante all'esercente la vendita o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti alla Cassa medesima, a titolo di conguaglio dell'ammontare CA_i entro la fine del secondo mese successivo il termine di cui alla precedente lettera b).

3.4 Nel caso in cui l'esercente la vendita partecipante non rispetti i termini di cui al comma 3.3, lettera b), la Cassa provvede a calcolare gli ammontari di morosità utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione degli ammontari eventualmente dovuti all'esercente la vendita inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.

3.5 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla Cassa ai sensi del comma 3.4, l'esercente la vendita invii i dati necessari al calcolo degli ammontari di morosità, la Cassa provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una indennità amministrativa a carico dell'esercente la vendita, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla Cassa:

- a) ai sensi del comma 3.4;
- b) sulla base dei dati inviati dall'esercente la vendita a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a).

3.6 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla Cassa ai sensi del comma 3.3 non vengano completati dagli esercenti la vendita entro i termini previsti dal medesimo comma, l'esercente la vendita riconosce alla Cassa un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di:

- a) 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 giorni;
- b) 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996

calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.

- 3.7 Nel caso in cui Cassa non versi le somme dovute agli esercenti entro i termini previsti dai commi 3.2 e 3.3, la Cassa riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- 3.8 Le istanze di partecipazione e le comunicazioni dell'esercente la vendita di cui al presente articolo devono:
- a) essere redatte secondo i modelli pubblicati dalla Cassa e presentate secondo le modalità dalla medesima stabilite;
 - b) fornire separata evidenza dei valori di ciascun importo di cui ai commi 2.4, 2.5 e 2.6 e delle rispettive variazioni;
 - c) fornire separata evidenza degli oneri, per cui si chiede il riconoscimento, relativi a clienti finali sottoposti a procedure concorsuali, allegando la documentazione attestante le attività di cui al comma 2.6, lettera a), punto iii., espletate in relazione a dette procedure;
 - d) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare con riferimento alla veridicità e alla correttezza degli importi dichiarati, al rispetto delle condizioni di cui ai commi 2.1 e 2.6;
 - e) essere accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC.
- 3.9 La Cassa verifica anche a campione la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'esercente la vendita partecipante ai sensi del presente provvedimento e con particolare riferimento, tra l'altro, a:
- a) la veridicità e alla correttezza degli importi di cui ai commi 2.4, 2.5;
 - b) il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2.5 e 2.6;
 - c) il rispetto degli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione e informativa al cliente finale di cui all'articolo 11 della deliberazione 6/2013/R/com.

Articolo 4

Disposizioni in merito alle anticipazioni di cui all'articolo 2 della deliberazione 314/2012/R/com

- 4.1 Gli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale che si sono avvalsi delle anticipazioni di cui di all'articolo 2 della deliberazione 314/2012/R/com, anche se non esercitano la facoltà di partecipare al meccanismo di riconoscimento di cui al comma 2.1, versano, entro il termine di cui al comma 3.2, lettera a), gli importi non ancora restituiti alla Cassa, anche qualora relativi a crediti non recuperati, maggiorati degli interessi di cui al comma 2.4 della deliberazione 314/2012/R/COM.

TITOLO II: MECCANISMO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI NON RISCOSSI PER IL SETTORE IDRICO

Articolo 5

Meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi relativi alle forniture idriche

- 5.1 I gestori del servizio idrico integrato hanno la facoltà di partecipare al meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi di cui al presente Articolo, presentando apposita istanza di partecipazione alla Cassa nei termini e con le modalità di cui al successivo Articolo 6, con riferimento ai crediti non riscossi relativi:
- a) alle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 314/2012/R/com e rateizzate ai sensi dell'Articolo 21 della deliberazione 6/2013/R/com o con un numero di rate superiore a quanto previsto al comma 21.2 della medesima deliberazione;
 - b) alle fatture uniche e alle fatture di conguaglio emesse entro il termine previsto dall'Articolo 21, comma 21.6 e 21.6bis, della deliberazione 6/2013/R/com nel caso in cui sia stata sospesa la fatturazione stessa;
 - c) alle fatture, o alle singole rate, i cui termini di pagamento siano scaduti da almeno 24 mesi alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione.
- 5.2 Ciascun gestore che presenta istanza per il riconoscimento dei crediti non riscossi relativi alle forniture idriche ha diritto a ricevere dalla Cassa un ammontare di morosità CA_i determinato in base alla seguente formula:

$$CA_i = 0,7 \times CNR_i$$

dove:

CNR_i è il credito non riscosso dall' i -esimo gestore determinato dalla somma dei crediti non riscossi come definiti dal precedente comma 5.1.

5.3 Ai fini della determinazione dell'ammontare CNR_i di cui al comma 5.2 valgono le seguenti condizioni:

- a) sono considerate esclusivamente le fatture e le rate relative ai crediti non riscossi di cui al comma 5.1 per le quali il gestore del servizio idrico integrato abbia provveduto ad effettuare la tempestiva costituzione in mora e avviato, conseguentemente, le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito con riferimento agli utenti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi;
- b) il livello dei crediti non riscossi risulta comprensivo degli interessi di mora fatturati agli utenti finali e degli importi relativi ad eventuali conguagli fatturati successivamente al 20 maggio 2012 e nei 12 mesi successivi, non ancora incassati decorso il termine di cui al comma 5.1, lettera c), e risulta valorizzato al netto:
 - i. degli importi direttamente riscossi dagli utenti, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dagli stessi;
 - ii. degli importi oggetto di rateizzazione per cui non sono ancora decorsi i termini di cui al comma 5.1, lettera c);
 - iii. dei crediti ceduti;
 - iv. degli importi incassati a seguito di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;
 - v. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il gestore ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso.

Articolo 6

Disposizioni per i gestori del servizio idrico integrato

6.1 Entro 90 giorni dalla pubblicazione del modulo di cui al successivo comma 6.2, i gestori del servizio idrico integrato possono presentare istanza di partecipazione al meccanismo secondo le modalità definite dalla Cassa.

6.2 L'istanza di partecipazione e le successive comunicazioni di aggiornamento dell'istanza medesima di cui al comma 6.3 lettera a) inviate dal gestore del SII devono:

- a) essere redatte secondo il modello pubblicato dalla Cassa di cui al comma 7.1;
 - b) fornire evidenza dei valori degli importi di cui al comma 5.3 e delle rispettive variazioni;
 - c) fornire separata evidenza degli oneri, per cui si chiede il riconoscimento, relativi agli utenti sottoposti a procedure concorsuali, allegando la documentazione attestante le attività di cui al comma 5.3, lettera a) espletate in relazione a dette procedure;
 - d) contenere un'autocertificazione del gestore del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa la veridicità delle informazioni contenute nell'istanza medesima;
 - e) essere corredate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità dell'ammontare dei crediti non riscossi CNR_i come definiti al precedente comma 5.1 e i valori esposti a bilancio;
 - f) essere inviate a Cassa secondo le modalità da questa stabilite.
- 6.3 Entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2015, il gestore del servizio idrico integrato:
- a) ha facoltà di aggiornare l'istanza di cui al precedente comma 6.2 comunicando alla Cassa le variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CA_i , eventualmente registrate successivamente al termine di cui al comma 6.1;
 - b) è tenuto a versare alla Cassa eventuali importi incassati, successivamente al termine di cui al comma 6.1, direttamente dall'utente finale o tramite cessioni di crediti, relativi a crediti ammessi al meccanismo di reintegrazione degli oneri di morosità.
- 6.4 I versamenti di cui al precedente comma 6.3 lettera b) devono essere effettuati al netto degli eventuali importi dovuti al gestore ai sensi del medesimo comma lettera a).
- 6.5 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla Cassa ai sensi del comma 6.3 lettera b) non vengano effettuati dai gestori del servizio idrico integrato entro il termine previsto dal medesimo comma, il gestore riconosce alla Cassa un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di:
- a) 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 giorni;

- b) 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 6.6 Nel caso in cui l'ammontare dei crediti non riscossi e non riconosciuti dal meccanismo di cui al presente provvedimento sia tale da compromettere l'equilibrio finanziario della gestione, l'Ente di governo dell'ambito – d'intesa con il gestore - può presentare all'Autorità apposita istanza per il riconoscimento di tali maggiori costi.

Articolo 7

Disposizioni per la Cassa con riferimento al servizio idrico integrato

- 7.1 La Cassa pubblica, sul proprio sito internet, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento il modulo per l'istanza di partecipazione al meccanismo di compensazione degli oneri di morosità di cui al precedente comma 6.1.
- 7.2 La Cassa entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al termine per l'invio dell'istanza di partecipazione di cui al comma 6.1:
- a) verifica la completezza della documentazione inviata ai fini dell'ammissibilità dell'istanza medesima;
 - b) provvede alla quantificazione e alla liquidazione dell'ammontare di morosità CA_i per ciascun gestore del servizio idrico integrato partecipante al meccanismo di riconoscimento, ponendo tale ammontare a carico del *Conto per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione*, di cui all'articolo 24 della deliberazione 6/2013/R/com;
 - c) comunica gli ammontari di morosità CA_i all'Autorità e a ciascun gestore del servizio idrico integrato partecipante, per quanto di rispettivo interesse.
- 7.3 Nel caso in cui la Cassa non provveda alla liquidazione dell'ammontare di morosità CA_i entro il termine previsto dal precedente comma 7.2, la Cassa medesima riconosce al gestore un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- 7.4 In seguito all'invio della comunicazione di aggiornamento dell'istanza di cui al precedente comma 6.3 lettera a), relativamente alle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità, la Cassa provvede:
- a) ad aggiornare i valori del credito non incassato CNR_i ;
 - b) a rideterminare gli ammontari di morosità CA_i ;

- c) a versare, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al ricevimento della comunicazione, l'eventuale somma spettante al gestore del servizio idrico integrato.
- 7.5 La Cassa verifica, anche a campione, la coerenza, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dal gestore del servizio idrico integrato partecipante ai sensi del presente provvedimento e con particolare riferimento:
- a) alle informazioni e agli importi di cui ai commi 5.2, e 6.3;
 - b) al rispetto delle condizioni di cui al comma 5.2;
 - c) al rispetto degli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione di cui all'articolo 21 della deliberazione 6/2013/R/com.
- 7.6 La Cassa comunica all'Autorità entro il 30 aprile di ogni anno successivo al 2015:
- a) l'aggiornamento degli ammontari di morosità CA_i riconosciuti a ciascun gestore;
 - b) l'esito delle verifiche effettuate ai sensi del precedente comma 7.5.

TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 8

Disposizioni finali e transitorie

- 8.1 Ai fini delle determinazioni di cui al comma 2.5, la condizione di ammissibilità degli oneri di cessione del credito di cui al comma 2.6 lettera c), relativi a cessioni attuate precedentemente alla data di pubblicazione del presente provvedimento, viene verificata da Cassa con esclusivo riferimento ai casi in cui gli oneri di cessione risultino superiori al 20% del *CNRi*.
- 8.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa.
- 8.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni